



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

# BOLLETTINO UFFICIALE

n. 45  
DELL' 8 novembre 2017

45

co, è fatto divieto di:

- a) rimuovere, danneggiare e distruggere la segnaletica e i cartelli espositivi posti lungo i percorsi;
- b) danneggiare le strutture alpine, le attrezzature delle aree di sosta e gli elementi di arredo in genere;
- c) danneggiare, alterare o chiudere al transito tratti dei percorsi, fatto salvo che per garantire la pubblica incolumità.

**Art. 13 sanzioni amministrative**

1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 500 euro.
2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 1.000 euro.
3. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), è punita con una sanzione amministrativa da 100 euro a 1.000 euro.
4. All'accertamento e alla contestazione delle violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si provvede secondo le modalità previste dalla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).
5. All'irrogazione delle sanzioni amministrative provvede il direttore del Servizio del Corpo forestale regionale.
6. La tipologia e l'entità della sanzione è stabilita in base alla gravità dell'infrazione, desunta dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dal tempo e dalle modalità dell'azione; dall'entità del danno effettivamente cagionato; dalla possibilità e dall'efficacia dei ripristini effettivamente conseguibili; dall'eventualità di altre forme praticabili di riduzione o compensazione del danno. In ogni caso si applica la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.
7. Qualora vi siano sovrapposizioni tra le aree in cui si sviluppano le strutture alpine regionali e le aree parco ovvero le aree naturali protette e sia commessa la violazione di identiche disposizioni poste a tutela dalla legge regionale 9/2007 e dall'articolo 13 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Legge comunitaria 2006), si applicano unicamente le sanzioni disciplinate in queste ultime.
8. Gli importi versati ai sensi di commi 1, 2 e 3 sono finalizzati all'esclusivo finanziamento delle attività di manutenzione delle strutture alpine regionali.]

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15, è il seguente:

**Art. 6** finalità 5 - attività culturali, ricreative e sportive

- omissis -

[61. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento a favore del CAI - Gruppo regionale del Friuli Venezia Giulia a parziale sollievo degli oneri sostenuti e da sostenere relativi a interventi straordinari di manutenzione e ripristino dei sentieri alpini regionali.

62. La domanda, corredata di una relazione illustrativa degli interventi di cui al comma 61 e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

63. Nel decreto di concessione del finanziamento di cui al comma 61 sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del finanziamento.

64. Per le finalità previste dal comma 61 è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 5.1.2.1090 e del capitolo 1042 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Contributo al CAI - Gruppo regionale del Friuli Venezia Giulia per interventi straordinari di manutenzione e ripristino dei sentieri alpini regionali".]

- omissis -

LAVORI PREPARATORI

**Progetto di legge n. 232**

- d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale 10 ottobre 2017;

- assegnato alla II Commissione permanente il 10 ottobre 2017;

- esaminato e approvato all'unanimità dalla II Commissione permanente nelle sedute del 18 ottobre 2017 con relazione del consigliere Lauri;

- esaminato e approvato all'unanimità dal Consiglio regionale nella seduta del 24 ottobre 2017.

- legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 12979/P dd. 26 ottobre 2017.

17\_45\_1\_DPR\_1\_352\_1\_TESTO

## **Decreto del Presidente della Regione - Commissario delegato 25 ottobre 2017, n. 352**

Interventi di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702/2008, art. 1, comma 1, lettera b), di competenza

## della Concessionaria autostradale Spa Autovie Venete - Decreto di individuazione e costituzione dell'ufficio per le espropriazioni e designazione del titolare dell'ufficio per le espropriazioni.

### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

#### IL COMMISSARIO DELEGATO

**PREMESSO** che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 luglio 2008 (G. U. 28.7.2017, n. 175), è stato dichiarato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2009, determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4, nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia, successivamente prorogato con Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri fino al 31 dicembre 2017 (G.U. 20.1.2017, n. 16);

**VISTA** l'Ordinanza 5 settembre 2008, n. 3702 e s.m.i. (G.U. 11.9.2008, n. 213), di seguito OPCM n. 3702/2008, con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato il Presidente della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia Commissario Delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia;

**VISTO** l'art. 1-ter, comma 1, lett. a), della legge 7 agosto 2012, n. 131, laddove prevede che restino fermi, tra gli altri, gli effetti dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 2008, n. 3702;

**VISTO** che per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, della predetta Ordinanza il Commissario delegato si avvale, ai sensi dell'art. 2, comma 1 della citata Ordinanza, del supporto tecnico, operativo e logistico della Concessionaria S.p.A. Autovie Venete con sede a Trieste in Via V. Locchi n. 19;

**VISTO** il Decreto del Commissario delegato n. 21 del 18 giugno 2009, con cui:

- è stata individuata l'Unità organizzativa "Espropri e Patrimonio" della Concessionaria S.p.A. Autovie Venete, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, comma 2, del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., quale Ufficio preposto alle espropriazioni necessarie alla realizzazione degli interventi necessari ad un "Ampliamento dell'Autostrada A4 con la terza corsia da Quarto d'Altino a Villesse e del nuovo casello autostradale di Meolo", di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) dell'OPCM n. 3702/2008, con l'attribuzione dei relativi poteri;
- è stato, inoltre, conferito l'incarico quale responsabile del predetto Ufficio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 5, del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., all'ing. Enrico Razzini, nato a Montodine (CR) il 25 maggio 1955, domiciliato per la carica presso la Concessionaria S.p.A. Autovie Venete, con sede legale a Trieste in via V. Locchi n. 19;

**VISTO** il Decreto del Commissario delegato n. 328 del 24 marzo 2017 (G. U. 12.4.2017, n. 15), in cui sono elencati gli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) dell'OPCM n. 3702/2008, ancora da realizzare

- C P I11 08000100005 - caserma di S. Donà di Piave;
- C P I31 07000170005 - Piano per la sicurezza autostradale realizzazione di due aree di sosta per mezzi pesanti;
- C P I71 07000170005 - Piano per la sicurezza autostradale adeguamento piste di immissione in autostrada;
- C P I31 07000200005 - riacimento barriere casello di portogruaro;
- C P I41 07000150005 - riacimento barriere esistenti;

**VALUTATO** che sussistono in capo all'ing. Enrico Razzini, dirigente responsabile della Direzione Tecnica della S.p.A. Autovie Venete, i requisiti di professionalità ed esperienza, ricoprendo lo stesso già la carica e le funzioni di Titolare dell'Ufficio Espropriazioni degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) dell'OPCM n. 3702/2008 e s.m.i.;

**CONSIDERATO** che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2, del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., l'autorità espropriante individua ed organizza l'ufficio per le espropriazioni;

#### DECRETA

**1.** è individuata, con l'attribuzione dei relativi poteri, l'Unità organizzativa "Espropri e Patrimonio" della Concessionaria S.p.A. Autovie Venete, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, comma 2, del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., quale Ufficio preposto alle espropriazioni necessarie alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) dell'OPCM n. 3702/2008, di seguito elencati

- C P I11 08000100005 - caserma di S. Donà di Piave;
- C P I31 07000170005 - Piano per la sicurezza autostradale realizzazione di due aree di sosta per mezzi pesanti;
- C P I71 07000170005 - Piano per la sicurezza autostradale adeguamento piste di immissione in autostrada;
- C P I31 07000200005 - riacimento barriere casello di Portogruaro;

- C P l41 07000150005 - ri acimento barriere esistenti;
2. è conferito l'incarico quale responsabile del predetto Ufficio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, comma 5, del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., all'ing. Enrico Razzini, nato a Montodine (CR) il 25 maggio 1955, domiciliato per la carica presso la Concessionaria S.p.A. Autovie Venete, con sede legale a Trieste in via V. Locchi n. 19;
3. sono attribuite all'ing. Enrico Razzini tutte le unzioni indicate dall'art. , commi e 7, del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., e l'esercizio dei relativi poteri, ivi compresa la acoltà di designazione del responsabile del procedimento, di delega per la sottoscrizione della corrispondenza ordinaria di competenza dell'ufficio e di con erimento di idonea procura speciale per la sottoscrizione degli atti di cessione volontaria nel limite di spesa di Euro 100.000,00.- diconsieuro centomila/00) per ogni singolo atto, con la precisazione c e un'eventuale spesa superiore per singolo atto ad Euro 250.000,00.- dronsieuro duecentocin uan-tamila/00) dovrà essere preventivamente autorizzata, anc e disgiuntamente, dai Soggetti Attuatori.

Il presente decreto, immediatamente eseguibile in ragione dell'art. 10, commi 4-bis e 4-ter della legge 15 ottobre 2013, n. 119 di conversione del D. L. 14 agosto 2013, n. 93, sarà pubblicato ai sensi della normativa vigente.

SERRACC IA I

17\_45\_1\_DPR\_244\_1\_TESTO

## **Decreto del Presidente della Regione 23 ottobre 2017, n. 0244/Pres.**

Regolamento concernente la disciplina di attuazione dell'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli Enti locali).

### **IL PRESIDENTE**

**VISTO** l'articolo 10, commi 3 e 4 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 2 /2014 concernenti gli enti locali) ai sensi del uale i Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, i Comuni turistici ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 2 Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel riuli Venezia Giulia. Ordinamento delle nioni territoriali intercomunali e riallocazione di unzioni amministrative) e le nioni territoriali intercomunali, per i Comuni c e ne acciano ric iesta, possono istituire un'imposta di soggiorno a carico di coloro c e alloggiano nelle strutture ricettive situate sul loro territorio;

**VISTO** l'articolo 13, comma 3 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 2 Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel riuli Venezia Giulia. Ordinamento delle nioni territoriali intercomunali e riallocazione di unzioni amministrative);

**VISTO** l'articolo 10, comma 7 della citata legge regionale 18/2015 c e prevede l'adozione di apposito regolamento regionale, da adottare su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive, d'intesa con l'Assessore competente in materia di autonomie locali, al fine di dettare la disciplina di attuazione dell'imposta di soggiorno, anc e con particolare ri erimentoagli indirizzi sulla destinazione del gettito;

**VISTA** la legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), c e disciplina le strutture ricettive turistic e;

**VISTA** la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

**VISTO** il testo del "Regolamento concernente la disciplina di attuazione dell'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali)";

**RITENUTO** pertanto di emanare il suddetto Regolamento;